C.C. 8 del 25.01.2006: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ORDINANZE COMUNALI.

IL PRESIDENTE

Dà atto dell'opportunità di determinare le sanzioni amministrative relative alle violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, in caso di mancata previsione dalla vigente normativa, nonché disciplinare l'iter procedurale per l'applicazione delle stesse, al fine di garantire chiarezza e unicità di procedimento da parte degli uffici.

Provvede quindi a dare lettura del relativo regolamento approntato dall'ufficio segreteria. Indi dichiara aperta la discussione, che registra l'intervento del Consigliere Signor Teti Giuseppe, il quale propone che oltre alla sanzione vengano addebitate anche le spese postali e spese di notifica.

CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della premessa del Presidente.

Udita la lettura della bozza di regolamento predisposta dall'ufficio di segreteria.

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, debitamente integrato dalla proposta del Consigliere Teti.

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.vo n. 267/2000, dal responsabile del servizio.

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA

- 1. Di approvare il regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione dei regolamenti e ordinanze comunali, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- Di dare atto che a tutte le spese di notifica e spese postali relative alle varie comunicazioni di messa a mora, solleciti e quanto altro sono a carico del destinatario.
- 3. Di dare atto che il presente provvedimento entra in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione.

COMUNE DI VIGNOLE BORBERA (Provincia di Alessandria)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 25.01.2006, divenuta esecutiva in data 19.02.2006.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Con il presente regolamento si disciplinano le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze del sindaco e dei responsabili di settore del comune, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito.

E' fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria.

Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale (art. 650 codice penale).

Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza, emessa successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la sua violazione.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del comune.

Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari.

Art.2 – Definizioni

Quando in questo regolamento si usano genericamente i termini ordinanze o ordinanze comunali si devono intendere sia le ordinanze emesse personalmente dal sindaco sia quelle emesse dai dirigenti o dai responsabili di settore. Quando in questo regolamento si vogliono indicare le ordinanze ingiunzione o le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.

Art.3 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, che prevede il pagamento di una somma di denaro da euro 25,00 (venticique/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).

pecuniarie graduate tra un minimo ed un massimo, continuano ad applicarsi quelle ivi previste con l'eccezione che qualora il minimo edittale sia inferiore a euro 25,00 dovrà essere applicato il minimo previsto dal 1° comma così pure nel caso di massimo edittale superiore a euro 500,00 dovrà essere applicato il massimo previsto dal 1° comma.

Per i regolamenti e le ordinanze comunali già in vigore e che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie non graduate (un unico importo massimo), continuano ad applicarsi quelle ivi previste con l'eccezione che qualora il minimo risultante dall'applicazione del terzo del massimo sia inferiore a euro 25,00 dovrà essere applicato il minimo previsto dal 1° comma così pure nel caso di massimo edittale superiore a euro 500,00 dovrà essere considerato il massimo previsto dal 1° comma. Per i regolamenti e le ordinanze comunali già in vigore e che prevedono sanzioni amministrative.

Per i regolamenti e le ordinanze comunali già in vigore e che non indicano l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 250,00.

Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore a 1 su 6 e non superiore a 1 su 10.

E' consentito il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981, per tutte le violazioni previste ai commi 1, 2, 3 e 4.

Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Art. 4 - Soggetti accertatori

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti comunali o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 689/1981.

Il sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.

Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.

I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 5 - Atti di accertamento, contestazione e notificazione

Per l'accertamento, la contestazione e notificazione della violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale si osservano le disposizioni previste dagli artt. 13 e 14 della legge 689/1981.

L'accertamento della violazione avviene mediante verbale.

Il verbale di accertamento deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) L'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) Le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) Le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
- d) La descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione:
- e) L'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
- f) L'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- g) Le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- h) L'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
- i) L'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e /o a sentire il trasgressore;
- j) La sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, ai sensi dell'art. 5 della legge.24/11/1981, n. 689, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità, per ognuna di queste deve essere redatto un singolo verbale.

Il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto.

Art.6 - Rapporto all'autorità competente

Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della legge 689/1981, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge citata, l'ufficio o comando da cui dipende il verbalizzante trasmette al comune:

- a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;

c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione, che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

Art. 7 - Competenza a emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione

L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, con riferimento all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, al responsabile del servizio che ha emesso l'ordinanza violata ovvero, nel caso di regolamenti comunali, al responsabile del servizio a cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata, ovvero in via residuale, se non altrimenti determinato/determinabile o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal sindaco, al segretario comunale.

Art. 8 - Termini per l'emissione delle ordinanze di cui all'art. 24 della legge 689/1981

L'ordinanza/ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'art. 6.

In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro 36 mesi dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale di accertamento, qualora questo non avvenga il verbale di violazione decade di diritto.

Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi l'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.

Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro tre mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4 il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di sei mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero , nel caso di rinvii o repliche, dell'ultima audizione avvenuta: in ogni caso non superando il limite imposto dal comma 2.

La richiesta d'acquisizione, per motivi istruttori, di documenti o pareri, sospende il procedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al comma 2.

Art. 9 - Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni

In sede di irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente art. 7, se ritiene fondato l'accertamento ordina, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art.11 della legge 689/1981, la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti edittali previsti.

L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione venga pagata a rate con le modalità previste nella legge 689/1981, questo sia al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione che in presenza del solo processo verbale di accertamento, cioè rateizzando l'importo del pagamento in misura ridotta.

Nel caso di richiesta del pagamento in misura rateale i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino all'emissione dell'atto di accoglimento o diniego dello stesso.

Art.10 - Sanzioni amministrative accessorie

I regolamenti e le ordinanze potranno prevedere sanzioni accessorie (ad es. obbligo di sospendere una determinata attività; rimozione o rimessa in pristino; ecc.) la cui

applicazione è effettuata con le modalità ivi previste e facendone espressa menzione sul verbale di accertamento.

Fatta salva l'eventuale applicazione dell'art. 650 del C.P. la violazione al provvedimento previsto dalla sanzione accessoria comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari nel massimo ad Euro 495,00 senza pregiudizio, qualora le circostanze lo richiedessero, dell'emanazione da parte della competente autorità (Sindaco) di un provvedimento (Ordinanza) contingibile ed urgente al fine di porre rimedio alla situazione irregolare rilevata.

L'applicazione delle sanzioni accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, è effettuata a norma della legge 689/1981.

Art.11 - Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali, de responsabili di servizio che prevedevano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli artt. 106 e seguenti del R.D. 383/1934, devono intendersi abrogate e sostituite in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle vigenti disposizioni in materia.

I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti dopo che sono stati pubblicati per 15 giorni all'albo pretorio, salvo diversa esplicita disposizione esplicitata nell'atto.

Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio, salvo diversa esplicita disposizione esplicitata nell'atto.

Il presente regolamento è di indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti comunali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla legge 24 novembre 1981 n. 689 ed alla legge regionale n. 21/1982.

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 77 del vigente Statuto Comunale ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

COMUNE DI VIGNOLE BORBERA (Provincia di Alessandria)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 25.01.2006, divenuta esecutiva in data 19.02.2006.

Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali

Indice

Articolo	1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pagina 5	
Articolo	2 - DEFINIZIONI	"	5
Articolo	3 - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	11	5
Articolo	4 - SOGGETTI ACCERTATORI	"	7
Articolo	5 - ATTI DI ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE	"	7
Articolo	6 - RAPPORTO ALL'AUTORITA' COMPETENTE	"	7
Articolo	7 - COMPETENZA A EMETTERE LE ORDINANZE INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE	"	9
Articolo	8 - TERMINI PER L'EMISSIONE DELLE ORDINANZE DI CUI ALL'ART. 24 DELLA LEGGE 689/1981	"	9
Articolo	9 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE ORDINANZE INGIUNZIONI	"	9
Articolo	10 - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE	"	9
Articolo	11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	11	11
Articolo	12 - ENTRATA IN VIGORE	"	11

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Con il presente regolamento si disciplinano le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze del sindaco e dei responsabili di settore del comune, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito.

E' fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria.

Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale (art. 650 codice penale).

Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza, emessa successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la sua violazione.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del comune.

Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari.

Art.2 – Definizioni

Quando in questo regolamento si usano genericamente i termini ordinanze o ordinanze comunali si devono intendere sia le ordinanze emesse personalmente dal sindaco sia quelle emesse dai dirigenti o dai responsabili di settore. Quando in questo regolamento si vogliono indicare le ordinanze ingiunzione o le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.

Art.3 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, che prevede il pagamento di una somma di denaro da euro 25,00 (venticique/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).

pecuniarie graduate tra un minimo ed un massimo, continuano ad applicarsi quelle ivi previste con l'eccezione che qualora il minimo edittale sia inferiore a euro 25,00 dovrà essere applicato il minimo previsto dal 1° comma così pure nel caso di massimo edittale superiore a euro 500,00 dovrà essere applicato il massimo previsto dal 1° comma.

Per i regolamenti e le ordinanze comunali già in vigore e che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie non graduate (un unico importo massimo), continuano ad applicarsi quelle ivi previste con l'eccezione che qualora il minimo risultante dall'applicazione del terzo del massimo sia inferiore a euro 25,00 dovrà essere applicato il minimo previsto dal 1° comma così pure nel caso di massimo edittale superiore a euro 500,00 dovrà essere considerato il massimo previsto dal 1° comma. Per i regolamenti e le ordinanze comunali già in vigore e che prevedono sanzioni amministrative.

Per i regolamenti e le ordinanze comunali già in vigore e che non indicano l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 250,00.

Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore a 1 su 6 e non superiore a 1 su 10.

E' consentito il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981, per tutte le violazioni previste ai commi 1, 2, 3 e 4.

Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Art. 4 - Soggetti accertatori

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti comunali o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 689/1981.

Il sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.

Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.

I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 5 - Atti di accertamento, contestazione e notificazione

Per l'accertamento, la contestazione e notificazione della violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale si osservano le disposizioni previste dagli artt. 13 e 14 della legge 689/1981.

L'accertamento della violazione avviene mediante verbale.

Il verbale di accertamento deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) L'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) Le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) Le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
- d) La descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
- e) L'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati:
- f) L'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione:
- g) Le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- h) L'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
- i) L'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e /o a sentire il trasgressore;
- j) La sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, ai sensi dell'art. 5 della legge.24/11/1981, n. 689, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità, per ognuna di queste deve essere redatto un singolo verbale.

Il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto.

Art.6 - Rapporto all'autorità competente

Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della legge 689/1981, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge citata, l'ufficio o comando da cui dipende il verbalizzante trasmette al comune:

- a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione, che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

Art. 7 - Competenza a emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione

L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, con riferimento all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, al responsabile del servizio che ha emesso l'ordinanza violata ovvero, nel caso di regolamenti comunali, al responsabile del servizio a cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata, ovvero in via residuale, se non altrimenti determinato/determinabile o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal sindaco, al segretario comunale.

Art. 8 - Termini per l'emissione delle ordinanze di cui all'art. 24 della legge 689/1981

L'ordinanza/ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'art. 6.

In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro 36 mesi dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale di accertamento, qualora questo non avvenga il verbale di violazione decade di diritto.

Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi l'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi. Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale,questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro tre mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4 il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di sei mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero , nel caso di rinvii o repliche, dell'ultima audizione avvenuta: in ogni caso non superando il limite imposto dal comma 2.

La richiesta d'acquisizione, per motivi istruttori, di documenti o pareri, sospende il procedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al comma 2.

Art. 9 - Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni

In sede di irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente art. 7, se ritiene fondato l'accertamento ordina, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art.11 della legge 689/1981, la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti edittali previsti.

L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione venga pagata a rate con le modalità previste nella legge 689/1981, questo sia al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione che in presenza del solo processo verbale di accertamento, cioè rateizzando l'importo del pagamento in misura ridotta.

Nel caso di richiesta del pagamento in misura rateale i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino all'emissione dell'atto di accoglimento o diniego dello stesso.

Art.10 - Sanzioni amministrative accessorie

I regolamenti e le ordinanze potranno prevedere sanzioni accessorie (ad es. obbligo di sospendere una determinata attività; rimozione o rimessa in pristino; ecc.) la cui applicazione è effettuata con le modalità ivi previste e facendone espressa menzione sul verbale di accertamento.

Fatta salva l'eventuale applicazione dell'art. 650 del C.P. la violazione al provvedimento previsto dalla sanzione accessoria comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari nel massimo ad Euro 495,00 senza pregiudizio, qualora le circostanze lo richiedessero, dell'emanazione da parte della competente autorità (Sindaco) di un provvedimento (Ordinanza) contingibile ed urgente al fine di porre rimedio alla situazione irregolare rilevata.

L'applicazione delle sanzioni accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, è effettuata a norma della legge 689/1981.

Art.11 - Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali, de responsabili di servizio che prevedevano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli artt. 106 e seguenti del R.D. 383/1934, devono intendersi abrogate e sostituite in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle vigenti disposizioni in materia.

I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti dopo che sono stati pubblicati per 15 giorni all'albo pretorio, salvo diversa esplicita disposizione esplicitata nell'atto.

Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio, salvo diversa esplicita disposizione esplicitata nell'atto.

Il presente regolamento è di indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti comunali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla legge 24 novembre 1981 n. 689 ed alla legge regionale n. 21/1982.

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 77 del vigente Statuto Comunale ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.